

La polizza INA

versione 0.3 - 18 gennaio 2017

Avvertimento

Questo documento e' realizzato da un gruppo di lavoro costituito da rappresentanti del personale INFN. Non e' un documento ufficiale dell'ente e non ha alcun valore legale, giuridico o altro. Il gruppo di lavoro, pur avendolo redatto con la massima cura in base alle proprie informazioni, non puo' garantire l'assenza di errori e imprecisioni; per questo il presente documento e' da intendersi come ad uso esclusivo e personale dei dipendenti dell'ente per una semplice consultazione.

Dalla costituzione al blocco per i neoassunti del 1993

La Polizza fu **costituita nel 1963** per il Personale Tecnico e Amministrativo (A); all'epoca non esistevano le figure di ricercatore e tecnologo.

La quota era pari al 12% della retribuzione annua lorda (9,5%, a carico INFN, e 2,5% personale); venne elevata al 22,5% con C.D. 234/1969 mantenendo il 2.5% a carico del personale. Oggi e' ancora cosi'.

La Polizza fu **estesa al Personale ricercatore nel 1974** (B);

Venne **esclusa per tutti, tranne i dipendenti in servizio nel 1975** in seguito all'ingresso dell'Ente nell'ambito della Pubblica Amministrazione (C);

L'iscrizione alla polizza fu **riaperta nell'aprile 1993** grazie a una nuova legge sulla previdenza complementare (D , E). Vennero iscritti tutti i dipendenti che fecero richiesta assunti successivamente alla legge (C);

Fu **esclusa di nuovo per i neoassunti dal 20 dicembre 1993** (perché l'Ente aderì alla cassa previdenziale CPDEL) (F);

Dalla ridiscussione del 1999 alla conciliazione del 2008

La Polizza venne posta di nuovo **in discussione nel 1999** (legge D'Alema relativa alla soppressione di varie forme di previdenza (G)): la legge prevedeva la soppressione anche per chi già era iscritto.

Un **parere del Ministero del Lavoro nel 1999** all'INFN non trovò correlazione tra la polizza e forme di previdenza complementare. Questo parere consentì di conservare la polizza per chi già fosse stato iscritto ma diede il via a ricorsi da parte degli esclusi.

Fino al 2008 ci sono stati **diversi ricorsi** alcuni con sentenze in primo grado altri anche in appello. Ci sono state all'incirca 15 sentenze equamente divise tra favorevoli e contrarie ai ricorrenti. I giudici che hanno dato ragione ai ricorrenti hanno riconosciuto un valore retributivo alla Polizza, gli altri hanno riconosciuto un prevalente aspetto previdenziale.

Nel **2008** e' stata avviata una **procedura di conciliazione** conclusasi con la concessione a tutti coloro che avessero voluto aderire. Non ha potuto aderire chi avesse un ricorso rigettato e passato in giudicato, mentre ha potuto aderire anche chi non fosse al momento in causa.

Vi sono stati **645 aderenti su 675** aventi diritto. (H)

I non concilianti verso la Cassazione

Alcuni dipendenti in causa all'epoca non hanno aderito e hanno proseguito la vertenza legale:
1 a Pisa, 22 a Torino, 1 a Bari, 2 a Padova e 1 a Bologna.

Il ricorso a Pisa e' stato il **primo** a giungere in **cassazione** dove nel **2012** si da ragione al ricorrente riconoscendo che la Polizza "NON HA NATURA DI TRATTAMENTO DI PREVIDENZA INTEGRATIVA. Infatti non solo ... le relative prestazioni non sono esclusivamente correlate al pensionamento ma L'ACCENSIONE DELLE SUINDICATE POLIZZA INA SI CONFIGURA COME UN BENEFICIO ACCESSORIO DEL RAPPORTO DI LAVORO, perché è collegato sia alla relativa retribuzione (per la determinazione della misura della parte del premio posta a carico del dipendente) sia all'anzianità lavorativa maturata (per l'entità delle prestazioni ottenibili".

Il ricorso a **Torino** si conclude con la **sentenza di Cassazione nel 2013** (10-1-2013) che da ragione ai ricorrenti. La sentenza e' nella sostanza identica a quella precedente. I 22 ricorrenti sono iscritti alla polizza e viene loro richiesto di pagare la quota spettante ai dipendenti, calcolata dalla data di decorrenza dell'iscrizione, in un'unica soluzione. Viene loro detto che per poter dilazionare il pagamento il loro avvocato avrebbe dovuto far richiesta preventiva (quando?).

La decorrenza dell'iscrizione parte dalla richiesta di iscrizione fatta all'ente. In mancanza di richiesta la decorrenza parte dalla data di presentazione del ricorso (verificare!!).

A tal proposito il gruppo di lavoro ha proposto nel 2015 che tutti i neo-assunti (non in causa) facciano richiesta di adesione all'ente con raccomandata A/R cosi' da interrompere eventuali termini di prescrizione qualora decidessero di intraprendere un ricorso.

Un'indicazione emersa durante la rivalutazione dei conteggi della Polizza a Torino per i neo-aderenti e' che la richiesta andava fatta personalmente con racc. A/R a tutti a tutti i soggetti in questione (compresa INA) e al Presidente per interrompere la prescrizione.

Una lettera protocollata non era sufficiente.

I ricorsi da parte di dipendenti di **Bari, Padova, Legnaro e Bologna** sono giunti in **Cassazione** ma la data delle udienze non è stata ancora fissata. (I dipendenti di Padova e Legnaro hanno presentato ricorso in comune: il primo grado presso il foro di Padova, il secondo presso quello di Venezia.)

I nuovi ricorsi

A Novembre **2016** ci sono per certo **almeno 116 ricorrenti** in diversi fori, con diversi avvocati.

A grandi linee c'e' stato un primo gruppo di ricorrenti con avvocati privati che ha iniziato le cause nel 2013 e un secondo gruppo nel 2015 con avvocati dei sindacati (44).

Fino alla fine del 2014 vi sono state 12 sentenze di primo grado di cui 8 favorevoli all'INFN. Le sentenze a favore dei ricorrenti riconoscevano la polizza come un beneficio accessorio del rapporto di lavoro, quelle contrarie, a grandi linee, o riconoscevano nella polizza una previdenza integrativa o, pur riconoscendo un'integrazione stipendiale, affermavano che non fosse prevista nel contratto nazionale.

Un **caso del tutto eccezionale** e' stato quello del ricorso **di Padova** in cui alcuni dipendenti hanno vinto in primo grado e l'avvocatura di stato non ha inspiegabilmente presentato il successivo ricorso. La sentenza e' cosi' passata in giudicato e i dipendenti sono stati iscritti alla Polizza. La modalita' di versamento degli arretrati e' stata oggetto di lunga contrattazione tra i dipendenti e l'ente. Un ulteriore problema e' l'aliquota della tassazione delle quote arretrate.

Nel **Gennaio del 2015** alcune **sentenze di cassazione a camere riunite** (es: n. 4684 del 9 marzo 2015) sembrano indirizzare verso una nuova interpretazione “previdenziale” della polizza (come riportato dall’Avv. Ronconi durante l’Assemblea del Personale TTA di Giugno 2015). Quest’ultima interpretazione, suffragata dalla sentenza della cassazione a corti riunite rafforza la posizione dell’ente di non dover iscrivere i neoassunti alla polizza e di non proporre conciliazione.

In seguito vi sono state almeno 3 sentenze in primo grado favorevoli all’ente (di due sono note le motivazioni: entrambe richiamano la recente sentenza di cassazione) (fori di MI,BO,TS)
Una sentenza di primo grado a Pisa e’ stata favorevole ai ricorrenti (non ancora note le motivazioni).
In appello vi sono state almeno due sentenze: una a Bologna favorevole ai ricorrenti e una a Firenze favorevole all’ente.

Emerge la sensazione di come la giurisprudenza sia cambiata: negli anni '70 e '80 era piu' a favore del dipendente pubblico e la retribuzione integrativa veniva vista con favore. Recentemente, anche alla luce delle discussioni sulle spese dello Stato, la previdenza integrativa viene piu' avversata.

Ad oggi la convenzione tra ente e INA e’ stata **rinnovata nel 2014 per ulteriori 10 anni**.

Si riconosce che futuri eventi che potrebbero avere importanza sul tema sono:

- l’assunzione di nuovo personale (attesi 73 ricercatori, piu’ almeno un centinaio di operatori appartenenti a categorie protette)
- le future sentenze di cassazione

L’indennita’ integrativa Speciale (IIS)

La quota della polizza INA e' conteggiata sullo stipendio tabellare. Nel passato era esclusa la vecchia “scala mobile” che venne poi trasformata in Indennita’ Integrativa Speciale (IIS)
Dal contratto CCL del **2007** l’IIS e' entrata a far parte dello stipendio tabellare.
La giunta scrisse (delibera?) che non doveva essere utilizzata nel conteggio della quota della Polizza.(J)

Dovrebbe essere stata utilizzata invece nel calcolo della quota per i dirigenti amministrativi (5 o max 10 all’epoca)

Vi e’ stato un **tentativo di conciliazione** da parte dei sindacati che hanno avviato una raccolta firme e una consegna della richiesta il 21 novembre del **2010** (raccomandata all’INFN). Le richieste erano da parte di dipendenti iscritti alla polizza che richiedevano all’ente il conglobamento dell’IIS nel calcolo della Polizza.

Una **ricorso pilota** (30 persone circa) per il riconoscimento dell’IIS e’ stato presentato al tribunale di Torino ed e’ stato sconfitto in primo e secondo grado (2014-2015).

Nel **novembre 2015** il gruppo di lavoro, in collaborazione coi sindacati, ha consigliato ai dipendenti che avessero fatto richiesta nel 2010 di **ripresentare domanda** con raccomandata al fine di non interrompere i termini di validita’ della richiesta del 2010 (5 anni).

Il gruppo di lavoro

Informazioni sul gruppo di lavoro costituito da rappresentanti del personale INFN si possono trovare sul sito documentale INFN (docs.infn.it) nel sito RNTTA.

Sotto la cartella “Documenti Pubblici Gruppo Lavoro P.INA” si possono trovare in particolare: una presentazione dell’attività del gruppo, un resoconto dello stato dei ricorsi e un sommario del censimento dei dipendenti senza polizza.

Riferimenti

- A. Delibere Giunta Esecutiva (GE) n.102, 103
- B. Delibera Consiglio Direttivo (CD) n. 451
- C. Legge 20 marzo 1975, n. 70 (in Gazz. Uff., 2 aprile, n. 87) - Art 14 comma 2
- D. Decreto Legislativo 21 aprile 1993, n. 124 Articolo 18 comma 9
- E. CD n.4487
- F. CD n.4648
- G. Legge 17 maggio 1999, n. 144 Art 64 comma 2
- H. CD n. 10793
- I. Sentenza di Cassazione 3188/2012
- J. CD n.9683